

**CORSO DI STUDI
IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE**

REGOLAMENTO DIDATTICO
(Classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione – L-39 Servizio sociale)
A. A. 2011-2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti
- Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- Art. 4 – Quadro generale delle attività formative
- Art. 5 – Ammissione al Corso di Studi
- Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi
- Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate
- Art. 9 – Piano di studi
- Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)
- Art. 11 – Tirocinio professionalizzante
- Art. 12 – Semestri
- Art. 13 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 15 – Valutazione dell'attività didattica
- Art. 16 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero
- Art. 17 – Orientamento e tutorato
- Art. 18 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti
- Art. 19 – Consiglio di Corso di Studi
- Art. 20 – Entrata in vigore del Regolamento didattico del Corso di Studi

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studi interclasse in Scienze della formazione e del servizio sociale nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Corso di Studi interclasse rientra nelle Classi L-19, Scienze dell'educazione e della formazione, e L-39, Servizio sociale, come definite dal DM 16 marzo 2007 (G. U. n. 155 del 06-07-2007 - Supplemento Ordinario n. 153), e si articola in 2 *curricula*:

Educatore nei servizi per l'infanzia (Classe L-19):

Servizio sociale (Classe L-39):

3. Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi condividono 120 CFU (DM 16 marzo 2007, art. 1, comma 3, *Determinazione delle classi delle lauree universitarie*; DM 22 settembre 2010 n. 17, All. D, n. 1, *Limiti alla diversificazione dei corsi di studio*).

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti dei *curricula* del Corso di Studi

Il Corso di Studi in Scienze della formazione e del servizio sociale si propone di sviluppare le conoscenze e le competenze di base dei saperi pedagogico e sociologico in modo integrato per i diversi ambiti disciplinari, al fine di costituire le fondamenta indispensabili e trasversali per ogni sviluppo professionale nelle più diverse applicazioni e in vari ambiti di intervento, nell'apprendimento e nella formazione dell'infanzia nonché nell'assistenza alle fasce più deboli. Si propone di far maturare la capacità di leggere ed analizzare le esigenze di apprendimento e di intervento e di fornire risorse per la gestione di adeguati interventi rivolti alla persona, al gruppo, alle organizzazioni pubbliche e private, profit e non-profit, di servizi integrati e di rete, nei contesti istituzionali, territoriali e di comunità. Gli obiettivi formativi dei singoli *curricula* sono:

a) *Educatore nei servizi per l'infanzia* (Classe L-19)

L'indirizzo *Educatore nei servizi per l'infanzia* si propone di fornire le competenze professionali indispensabili per operare come educatore/educatrice di servizi quali l'asilo nido, le comunità infantili nei diversi modelli organizzativi presenti sul territorio, i servizi di sostegno alla genitorialità come i centri gioco o i centri per le famiglie. A tal fine il corso articola la sua offerta formativa in competenze teoriche fondamentali (di natura pedagogica, psico-sociale, antropologica, artistico-culturale) per la comprensione della condizione infantile nella società contemporanea e delle principali modellistiche di intervento pedagogico e didattico esistenti e in competenze operative funzionali alla conduzione concreta dell'azione educativa nel contesto dei servizi.

Particolare attenzione viene posta alle competenze di natura didattica per consentire all'operatore il possesso di strumenti adeguati di progettazione e programmazione educativa legati a competenze elevate nella analisi del bisogno educativo individuale e di gruppo di cui i bambini sono portatori. Il corso propone, infine, l'offerta di competenze che mettano l'operatore in grado di colloquiare con le realtà familiari di provenienza dei bambini esercitando funzioni dirette ed indirette di sostegno della genitorialità. All'interno dell'offerta formativa del corso trovano particolare risalto le competenze connesse con l'esperienza di tirocinio da svolgersi nelle diverse tipologie di servizi per l'infanzia presenti nel territorio regionale e con i saperi operativi derivanti dai laboratori di formazione professionale previsti nella fase conclusiva del corso stesso.

b) *Servizio sociale* (Classe L-39)

I tratti caratteristici dell'indirizzo *Servizio sociale* possono essere riassunti nel modo seguente:

- il Corso forma gli studenti alla professione di assistente sociale, nelle varie istituzioni e organizzazioni – pubbliche o privato-sociali – entro cui essa si svolge. Al tempo stesso, questo Corso di Studi è sensibile alla crescente complessità dei bisogni e dei problemi sociali nelle società europee contemporanee e nei loro sistemi di benessere sociale; a ciò corrisponde una notevole trasformazione delle figure professionali tradizionali e l'emergere di profili professionali nuovi nel vasto campo del "lavoro sociale". A tutto questo il Corso presta particolare attenzione;
- la formazione offerta contempera il forte radicamento nel territorio e l'apertura a una prospettiva internazionale, soprattutto in chiave europea. Il primo è garantito tra l'altro dalla qualificata e sistematica collaborazione con l'Ordine degli Assistenti sociali della Regione nelle attività di tirocinio e nella didattica. La seconda è perseguita, oltre che dall'approccio assunto nei vari insegnamenti e dall'attività seminariale, dai rapporti e scambi internazionali che il Corso intrattiene;
- il Corso mira a fornire conoscenze approfondite e fortemente integrate tra discipline di base per il servizio sociale, metodi e tecniche proprie della professione e competenze pratico-operative. Tale integrazione tra approcci sociologici, psicologici, pedagogici, etico-filosofici, giuridici ed economici è perseguita tra l'altro con un'intensa attività seminariale, interna e trasversale agli insegnamenti alcuni dei quali svolti da professionisti del settore in virtù delle convenzioni esistenti.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Scienze della formazione e del servizio sociale possono svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati.

a) Educatore nei servizi per l'infanzia

Funzioni:

- assiste nella cura e nell'educazione di bambini da 0 a 3 anni e intrattiene i rapporti con la famiglia;
- progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia per i bambini e di accoglienza delle famiglie (attività di gioco e di animazione, attività di informazione per gli adulti, attività anche in chiave multiculturale).

Sbocchi occupazionali:

- strutture pubbliche o private o del Terzo settore (cooperative), nei servizi socio-ricreativi per l'infanzia e di sostegno alla genitorialità nei diversi modelli organizzativi presenti sul territorio (nidi, servizi integrativi al nido e alla scuola materna, baby parking e ludoteche, centri gioco, ecc.).

b) Servizio sociale

Funzioni: assistente sociale (albo B).

Sbocchi professionali:

- attività di aiuto a persone singole, gruppi e comunità;
- gestione di interventi sociali sul territorio, come operatori inseriti in Enti pubblici (Comuni, Province, Asl, ecc.), in enti di Terzo settore (cooperative, associazioni, Ong, imprese sociali profit e non profit) o nella libera professione, in Italia e all'estero.

Il corso prepara alle professioni, previste nella classificazione ISTAT, di:

- Insegnanti di asili nido (3.4.2.3.1). Gli insegnanti di asili nido assistono i bambini nella prima infanzia e organizzano per loro attività ludiche, didattiche e socializzanti; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini diversamente abili.
- Operatori socio-assistenziali e animatori per l'infanzia e la prima adolescenza (3.4.5.1.2). Le professioni classificate nell'unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio e l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti in difficoltà (esempi di professioni: assistente di atelier creativo per bambini; assistente per le comunità infantili; tecnico per l'assistenza ai giovani disabili).
- Assistenti sociali diplomati (3.4.5.1.1). Le professioni classificate nell'unità assistono e guidano individui e famiglie con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento degli obiettivi connessi; aiutano i soggetti con disabilità fisiche e mentali ad ottenere i trattamenti adeguati; attivano e certificano procedure finalizzate ad ottenere assistenza pubblica per individui e famiglie; raccolgono informazioni a sostegno delle politiche sociali degli enti locali (esempi di professioni: assistente sociale del lavoro; familiare; sociale medico-psico-pedagogico; per minori; scolastico; psichiatrico a domicilio; medico-ospedaliero; psichiatrico).

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studi, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Studi

1. Per essere ammessi al Corso di Studi in Scienze della formazione e del servizio sociale occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Al momento dell'immatricolazione lo studente deve indicare la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Tale scelta può essere modificata entro e non oltre l'atto di iscrizione al terzo anno (DM 16 marzo 2007, art. 1, comma 3).

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studi prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto tecnico-pratico.
5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:
 - a) didattica frontale: 6 ore/CFU ovvero fino a un massimo di 10 ore/CFU per insegnamenti ad alto contenuto tecnico-pratico;

- b) tirocinio professionalizzante classe L-19: 45 ore/CFU presso strutture convenzionate con la Facoltà, da ripartirsi sul secondo e terzo anno (160 ore per il secondo anno; 200 ore per il terzo anno) per un totale di 8 CFU. Il tirocinio si svolge su due anni, ma va registrato unicamente al terzo anno;
- c) tirocinio professionalizzante classe L-39: 75 ore/CFU presso strutture convenzionate con la Facoltà, da ripartirsi sui 3 anni (100 ore il primo anno; 200 ore al secondo; 300 ore al terzo) per un totale di 8 CFU. Il tirocinio si svolge su tre anni, ma va registrato unicamente al terzo anno.
- 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
- 7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
- 8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

- 1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, non deliberi diversamente.
- 2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della non obsolescenza, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

- 1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - A. lezioni frontali;
 - B. attività didattica a distanza (videoconferenza);
 - C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti;
 - D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante;
 - E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio;
 - F. attività seminariali.

Art. 9 – Piano di studi

- 1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
- 3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea in Scienze della formazione e del servizio sociale con indicazione dell'indirizzo prescelto e della classe di appartenenza dello stesso.
- 4. Al momento dell'immatricolazione lo studente deve indicare la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno. Per garantire la possibilità di effettuare tale opzione le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi condividono 120 crediti (art. 1 del presente Regolamento). Notificata da parte dello studente, all'atto di iscriversi al terzo anno di corso, la richiesta di modificare la classe nella quale intende laurearsi, il Consiglio del Corso di Studi provvede a ratificarla e al riconoscimento dei CFU da acquisiti dallo studente medesimo.
- 5. Per il conseguimento della Laurea in Scienze della formazione e del servizio sociale è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- 6. La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa.
- 7. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi per gli anni successivi al primo, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)

- 1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente il numero di CFU indicato nel piano di studi partecipando ad attività formative liberamente scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, che consentano anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
- 2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Consiglio di Corso di Studi con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

3. I CFU assegnati agli insegnamenti a scelta dello studente possono essere acquisiti dallo studente anche attraverso più esami conteggiati comunque nel numero di uno.

Art. 11– Tirocinio professionalizzante

L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione da parte dello studente di CFU nei "Tirocini formativi e di orientamento", nell'ambito disciplinare delle "Ulteriori attività formative" (DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 10, comma 5, lettera d), nella tipologia delle "Altre Attività". Nel piano di studi (allegato 2) tali CFU sono contrassegnati la dicitura "Tirocini". L'acquisizione da parte dello studente dei CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante avviene al termine di tutte le ore di tirocinio, che eventualmente potranno essere ripartite sugli anni di Corso per ciascun indirizzo, a seguito della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività di tirocinio debitamente sottoscritta dall'Ente o dagli Enti presso i quali l'attività è stata effettuata e dal Tutor (docente strutturato della Facoltà) individuato dal Consiglio di Corso di Studi all'atto della richiesta della studente di accedere all'attività di tirocinio.

Per l'indirizzo in Servizio Sociale, l'attività di tirocinio suddivisa sui 3 anni (100 ore al primo anno, 200 ore al secondo, 300 ore al terzo) dovrà essere certificata, ai fini dell'acquisizione dei CFU, oltre che nelle modalità indicate nel comma precedente, anche attraverso la presentazione del libretto del tirocinio. Nel libretto dovranno essere annotate, oltre alle attività svolte per ogni singolo anno, anche le valutazioni del supervisore del tirocinio in ordine alle relazioni scritte redatte da ciascuno studente al termine di ogni anno. Il supervisore del tirocinio viene individuato tra i docenti delle materie professionalizzanti dell'indirizzo. Il tirocinio sarà svolto su tre anni, come indicato, ma dovrà essere verbalizzato al terzo anno riportando le valutazioni *in itinere*.

Art. 12 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà, compatibilmente con le indicazioni del calendario accademico stabilito dagli organi dell'Ateneo.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 –Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'allegato 2 del presente regolamento (Piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità. Nel Piano di studi potranno essere indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati parteciperanno collegialmente alla valutazione complessiva del profitto. Potranno, comunque, essere previste prove di esonero parziale relative ad uno o più moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Facoltà ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
5. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante ed eventuali prove d'esonero).
6. Gli appelli d'esame di ciascun insegnamento, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno due settimane.
7. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti per l'anno di iscrizione e gli anni precedenti nel rispetto delle eventuali propedeuticità previste nel piano di studi.
8. Per l'acquisizione dei CFU per ciascuna singola attività è necessario il superamento da parte dello studente della prova finale, secondo le modalità previste per ogni attività.
9. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, inclusa quella relativa alle attività a scelta dello studente, che, indipendentemente dal numero di esami sostenuti per raggiungere il totale di indicato dal piano di studi, viene conteggiata comunque come un solo esame. Ai 20 esami vanno aggiunte le idoneità di lingua ed informatica.
10. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed

assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del *curriculum*.

11. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della Commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame; qualora si tratti di prova scritta, dopo la correzione gli è consentito di prendere visione del proprio elaborato.

12. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode.

13. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento nel corso dello svolgimento delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Facoltà e comunque fino al momento che precede la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

15. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.

16. Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione giudicatrice, deve essere trasmesso dal Presidente della commissione alla Segreteria studenti competente entro tre giorni dalla data di espletamento dell'esame o di altra verifica del profitto. Detto criterio si applica anche nei casi di verbalizzazione *on line*, per la consegna alla Segreteria studenti della documentazione cartacea attestante lo svolgimento delle prove, dalla quale si dovranno evincere, in ogni caso, ai fini di eventuali riscontri e verifiche, la votazione assegnata a ciascuno studente e l'assenso manifestato da quest'ultimo riguardo a detta valutazione.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.

2. Alla prova finale sono attribuiti i CFU indicati nel piano di studi (allegato 2).

3. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Preside su proposta del Consiglio di Corso di Studi competente ed è composta da almeno sette componenti, di cui almeno cinque strutturati all'interno della Facoltà.

4. Per il conseguimento della laurea triennale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore e con il contributo critico di un correlatore. Le modalità sono definite dal Regolamento Didattico di Facoltà. Per l'indirizzo in Servizio Sociale la tesi deve essere corredata da un progetto di intervento su una delle aree tematiche del servizio sociale di cui alla Legge n. 328/2000 e ss. mm.e ii. Per entrambi gli indirizzi, di preferenza i ruoli di relatore e correlatore saranno ricoperti, nell'una o nell'altra funzione, da un docente di ruolo della Facoltà e da un docente a contratto di discipline inerenti le aree dei servizi educativi e dei servizi sociali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, o (in qualità di correlatori esterni, ma anche aggiunti se ritenuto necessario) da professionisti o operatori di comprovate esperienza e competenza provenienti dai settori appena indicati.

5. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata alla durata individuale complessiva del percorso di studi.

6. A base della valutazione della prova finale la Commissione di Laurea dovrà assumere come criteri di riferimento i seguenti elementi:

a) media ponderata dei voti ottenuti nel Corso di Studi;

b) numero di lodi conseguite nel Corso di Studi;

c) partecipazione a programmi di studio internazionali e/o comunitari (a mero titolo di esempio: progetto Erasmus; Leonardo);

d) valutazione dell'elaborato di tesi e della discussione dello stesso in sede di Laurea.

7. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

8. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

9. Le modalità di organizzazione delle prove finali sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 15 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Corso di Studi rileva periodicamente la qualità dell'attività didattica svolta dai docenti, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti e da essi anonimamente compilati.

2. Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal Consiglio di Corso di Studi. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, oltre che del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della

dotazione di adeguate strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Facoltà, è presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica percepita per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 16 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio di Corso di Studi può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studi, dell'Università dell'Aquila o di altra Università, è assicurato il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente in relazione al SSD ed ai contenuti del corso di cui si chiede il riconoscimento. Al fine di ottenere il riconoscimento è necessario che il corso si sia concluso con un esame e riporti una votazione finale. Il riconoscimento avverrà con le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studi e approvate dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà. È riconosciuta la possibilità per il Consiglio di Corso di Studi di procedere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

4. Il Consiglio di Corso di Studi può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU (DM 16/3/2007, art 4; Nota 1063 del 29/04/2011), ad eccezione di trasferimenti da medesimo Corso di Studi.

5. Per quanto concerne i "Tirocini formativi e di orientamento" o, come denominati nel Piano di studi, "Tirocini", di cui all'art. 11 del presente Regolamento, il massimo dei CFU riconoscibili è fissato nel 50% di quelli assegnati dal Regolamento didattico del Corso di Studi a detta attività. Possono ottenere l'esonero dall'attività "Tirocini" esclusivamente i titolari di contratto a tempo indeterminato in strutture pubbliche per le professioni, previste nella classificazione ISTAT, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, di: Insegnanti di asili nido (3.4.2.3.1); Operatori socio-assistenziali e animatori per l'infanzia e la prima adolescenza (3.4.5.1.2); Assistenti sociali diplomati (3.4.5.1.1).

6. Le domande di riconoscimento crediti debbono essere presentate, tassativamente in unica soluzione:

a. per le attività didattiche di base, caratterizzanti, affini e integrative (DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 10, comma 1, e comma 5, lettera b), non appena effettuata l'iscrizione al Corso di studi;

b. per i "Tirocini formativi e di orientamento" dell'ambito disciplinare delle "Ulteriori attività formative" (DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 10, comma 5, lettera d), al principio del primo anno di corso nel quale è previsto, nel Piano degli studi, lo svolgimento di questa attività formativa.

7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può abbreviare la durata del Corso di Studi con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente è iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

9. Il Consiglio di Corso di Studi attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che abbia adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.

Art. 17 – Orientamento e tutorato

A) Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che abbiano già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

- attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

B) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 18 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

1. Possono essere definiti due tipi di *curricula* corrispondenti a differenti durate del corso: a) *curriculum* con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) *curriculum* con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi universitari” o “part-time”. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito Regolamento di Ateneo.

2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 19 – Consiglio di Corso di Studi

Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studi costituito, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Facoltà, da tutti i docenti di ruolo impegnati nel Corso stesso, nonché da una rappresentanza studentesca stabilita secondo il regolamento di Ateneo.

Art. 20 – Entrata in vigore del Regolamento didattico del Corso di Studi in Scienze della formazione e del servizio sociale

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà.

PIANO DI STUDI A.A. 2011-2012

INDIRIZZO: EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA – CLASSE L-19

I ANNO – COMUNE

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
A	M-PED/01	PEDAGOGIA GENERALE	I	10
A	M-PSI/01	PSICOLOGIA GENERALE	I	10
A	SPS/07	SOCIOLOGIA GENERALE	I	10
B	M-PSI/06	PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI	I	6
A	M-PED/01	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	I	6
B	IUS/10	DIRITTO AMMINISTRATIVO	I	10
B	MED/25	PSICHIATRIA	I	8
TOTALE CFU				60

II ANNO

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
A	SPS/07	SOCIOLOGIA DEL CONSUMO	II	10
B	SPS/09	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI	II	9
B	M-PSI/05	PSICOLOGIA SOCIALE	II	9
A	M-PED/04	PEDAGOGIA SPERIMENTALE	II	6
B	SPS/12	SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E CRIMINOLOGIA MINORILE	II	6
C	M-PSI/02	NEUROFISIOLOGIA	II	8
C	M-FIL/01	FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE	II	6
C	L-FIL-LET/10	LETTERATURA ITALIANA	II	6
TOTALE CFU				6060

III ANNO

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
B	M-PED/02	STORIA DELL'EDUCAZIONE	III	6
B	M-PED/01	PSICOPEDAGOGIA	III	6
B	M-PED/03	PEDAGOGIA SPECIALE	III	6
B	M-PED/03	METODOLOGIA DEL GIOCO E DELL'ANIMAZIONE	III	6
D		A SCELTA DELLO STUDENTE	III	12
D		PER LA PROVA FINALE	III	8
D		LINGUA	III	4
D		ABILITÀ INFORMATICHE	III	4
D		TIROCINI	III	8
TOTALE CFU				60

INDIRIZZO: SERVIZIO SOCIALE – L39**I ANNO - COMUNE**

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
A	M-PED/01	PEDAGOGIA GENERALE	I	10
A	M-PSI/01	PSICOLOGIA GENERALE	I	10
A	SPS/07	SOCIOLOGIA GENERALE	I	10
B	M-PSI/06	PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI	I	6
A	M-PED/01	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	I	6
B	IUS/10	DIRITTO AMMINISTRATIVO	I	10
B	MED/25	PSICHIATRIA	I	8
TOTALE CFU				60

II ANNO

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
B	SPS/07	METODOLOGIA E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE	II	10
B	SPS/09	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI	II	9
B	M-PSI/05	PSICOLOGIA SOCIALE	II	9
B	IUS/10	LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA	II	6
B	M-PED/01	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	II	6
C	M-FIL/01	FILOSOFIA TEORETICA	II	8
C	M-PSI/02	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITÀ PSICHICA	II	6
C	M-STO/02	STORIA MODERNA	II	6
TOTALE CFU				6060

III ANNO

TAF	SSD	DISCIPLINA	Anno	CFU
A	SPS/07	POLITICA SOCIALE E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE	III	6
A	IUS/09	DIRITTO DELL'ASSISTENZA SOCIALE NAZIONALE ED EUROPEO	III	6
A	SECS-S/05	STATISTICA SOCIALE	III	6
B	SPS/07	METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE	III	6
D		A SCELTA DELLO STUDENTE	III	12
D		PER LA PROVA FINALE	III	8
D		LINGUA	III	4
D		ABILITÀ INFORMATICHE	III	4
D		TIROCINI	III	8
TOTALE CFU				60

CORSO DI LAUREA IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI

REGOLAMENTO DIDATTICO (Classi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali) A. A. 2011-2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti
- Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- Art. 4 – Quadro generale delle attività formative
- Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea
- Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi
- Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate
- Art. 9 – Piano di studi
- Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)
- Art. 11 – Tirocinio professionalizzante
- Art. 12 – Semestri
- Art. 13 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 15 – Valutazione dell'attività didattica
- Art. 16 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero
- Art. 17 – Orientamento e tutorato
- Art. 18 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti
- Art. 19 – Consiglio di Corso di Studio
- Art. 20 – Entrata in vigore del Regolamento didattico del Corso di Laurea

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Corso di Laurea interclasse rientra nella Classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, come definite dal D.M. 28 novembre 2000, e si articola in 2 curricula:

1. ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – unico dei due curricula che consente l'accesso al concorso di abilitazione – Albo A (CLASSE LM-87):

2. EDUCATORE PROFESSIONALE SPECIALISTA (CLASSE LM-87)

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti dei curricula del corso di laurea

Il Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi investe sulla complessità dell'approccio interdisciplinare, non limitandosi alla vicinanza disciplinare consueta tra le materie professionali e quelle sociologiche e pedagogiche, ma fondando, fin dal primo anno, il confronto su materie sociologiche e pedagogiche di impianto volutamente meno teorico, su quelle politologiche, più attente ai governi locali ed ai rapporti intergovernativi.

Oltre alla capacità di lavoro con l'utenza che si rivolge ai servizi sociali, il professionista che si intende formare deve acquisire le capacità professionali necessarie affinché esso possa esercitare funzioni di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari, di direzione dei gruppi di lavoro e coordinamento delle prestazioni erogate e del personale impiegato in tali servizi; deve acquisire le competenze necessarie per un uso specialistico delle strategie cognitive, della comunicazione, della relazione interindividuale con interlocutori professionisti e con gli utenti, inoltre deve sviluppare le proprie competenze organizzative nei microsystemi, nella regolazione degli interventi educativi e nella gestione del cambiamento. Il percorso curriculare mira, altresì, all'incremento delle competenze professionali nella ricerca, nel monitoraggio nella tutela della salute e dell'ambiente.

Le capacità acquisite e sviluppate durante il percorso formativo potranno essere utilizzate nei settori della sanità, della formazione, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e della marginalità sociale. Ed è per tali ragioni che i laureati di questo corso devono possedere conoscenze avanzate relativamente all'organizzazione, al funzionamento dei servizi sociali e dei servizi educativi.

Essi devono altresì conoscere e saper fare riferimento al quadro organizzativo, sociale e legislativo entro cui i piani di intervento nel campo dei servizi vanno sviluppati.

A tal fine, i laureati magistrali devono sviluppare anche delle abilità miranti alla lettura del territorio, la capacità di conoscere ed interpretare i fenomeni sociali e le tendenze della loro evoluzione, in modo da poter formare le competenze necessarie per la sperimentazione di nuovi programmi e nuove modalità di approccio non solo con l'utenza dei servizi sociali e con le situazioni di bisogno latente, ma anche nelle diverse realtà esprimenti bisogni formativi.

L'acquisizione di tali capacità consentirà ai laureati di sviluppare delle abilità che consentiranno di potenziare e sviluppare la messa in rete delle risorse esistenti e di quelle che possono essere attivate, percorrendo piste innovative, già in uso in altre esperienze europee.

La verifica degli obiettivi formativi si basa su prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte e/o orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre, naturalmente, alla prova finale

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi possono svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati:

a) Assistente sociale specialista

Funzioni e sbocchi occupazionali

I laureati nei corsi di laurea magistrale delle classe potranno esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni nel campo delle politiche e dei servizi sociali; tali funzioni potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche sociali ed educative. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale. Il corso prepara alla professione prevista nella classificazione Istat di Assistenti sociali specialisti.

b) Educatore professionale specialista:

Funzioni e sbocchi occupazionali

I laureati nei corsi di laurea magistrale delle classe potranno esercitare funzioni di progettazione, organizzazione, gestione e consulenza nel campo delle politiche e dei servizi educativi, dalla prima infanzia all'età adulta, anche in riferimento alle fasce svantaggiate della popolazione; tali funzioni potranno essere esercitate all'interno di enti pubblici e privati. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività professionale nelle aree della prevenzione della marginalità, della cura educativa extrascolastica e/o di supporto alla scuola, dell'inclusione e dell'integrazione delle categorie deboli, delle attività di educazione educativa, della pianificazione degli interventi formativi.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studi, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi occorre essere in possesso di una laurea Triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ai fini dell'ammissione è inoltre necessario dimostrare un'adeguata preparazione personale.
All'atto dell'iscrizione lo studente deve effettuare la scelta dell'indirizzo di corso di studi.
2. L'accesso all'indirizzo Assistente sociale specialista è consentito ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'accesso dell'albo B (Assistenti sociali).
3. Per l'iscrizione all'indirizzo Educatore professionale specialista, è necessario aver acquisito non meno di 60 CFU nei seguenti settori: da M-PED/01 a M-PED/04; da MPSI/01 a MPSI/08; da IUS/01 a IUS/17, da SPS/01 a SPS/11, SECS-P/01, SECS-P/10, SECS-S/05, M-DEA/01. Nel caso in cui i 60 CFU nei settori sopra indicati non siano stati raggiunti, il Consiglio del Corso di Laurea si riserva la possibilità di non poter procedere all'iscrizione ovvero suggerirà eventuali modalità di adeguamento necessarie per l'iscrizione al Corso.
4. Sono ritenuti in possesso di adeguata preparazione personale coloro i quali abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione pari o superiore a 90/110 (o 57/70 per i D.U. abilitanti alla professione di assistente sociale). A fronte di una votazione inferiore sarà necessario sostenere un colloquio, volto a valutare la preparazione culturale acquisita, con una Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Laurea.

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto tecnico-pratico.
5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi: a) didattica frontale: 6 ore/CFU ovvero fino a un massimo di 10 ore/CFU per insegnamenti ad alto contenuto tecnico-pratico; b) tirocinio professionalizzante classe LM-87, per entrambi gli indirizzi: 275 ore/11 CFU presso strutture convenzionate con la Facoltà, da ripartirsi sul primo (5 Cfu) e secondo anno (6 Cfu) per un totale di 11 CFU indicati nel piano di studi.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della non obsolescenza, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - A. lezioni frontali
 - B. attività didattica a distanza (videoconferenza)
 - C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
 - D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
 - E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
 - F. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli

interventi sociali ed educativi con indicazione obbligatoria dell'indirizzo prescelto e della classe di appartenenza dello stesso, nonché della accessibilità (nel caso dell'indirizzo Assistente sociale specialista) agli esami di abilitazione per l'accesso al relativo albo.

4. Per il conseguimento della Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi è in ogni caso necessario aver acquisito 120 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi per gli anni successivi al primo, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente il numero di CFU indicato nel piano di studi partecipando ad attività formative liberamente scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, che consentano anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.

2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Consiglio di Corso di Studi con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

3. I CFU assegnati agli insegnamenti a scelta dello studente possono essere acquisiti dallo studente anche attraverso più esami conteggiati comunque nel numero di uno.

Art. 11– Tirocinio professionalizzante

L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente dei CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI" delle cosiddette "altre attività formative", previsti dal piano di studi. L'acquisizione da parte dello studente dei CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante avviene al termine di tutte le ore di tirocinio, che eventualmente potranno essere ripartite sugli anni di Corso per ciascun indirizzo, a seguito della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività di tirocinio debitamente sottoscritta dall'Ente o dagli Enti presso i quali l'attività è stata effettuata e dal Tutor (docente strutturato della Facoltà, o, nel caso dell'indirizzo Assistente sociale specialista, anche di un docente in convenzione) individuato dal Consiglio di Corso di Studi all'atto della richiesta della studente di accedere all'attività di tirocinio.

Per l'indirizzo in Assistente Sociale specialista, l'attività di tirocinio suddivisa sui 2 anni dovrà essere certificata, ai fini dell'acquisizione dei CFU, oltre che nelle modalità indicate nel comma precedente, anche attraverso la presentazione del libretto del tirocinio. Nel libretto dovranno essere annotate, oltre alle attività svolte per ogni singolo anno, anche le valutazioni del supervisore del tirocinio in ordine alle relazioni scritte redatte da ciascuno studente al termine di ogni anno. Il supervisore del tirocinio viene individuato tra i docenti delle materie professionalizzanti dell'indirizzo.

Art. 12 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.

2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà, compatibilmente con le indicazioni del calendario accademico stabilito dagli organi dell'Ateneo.

3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 –Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'allegato 2 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità. Nel piano di studi potranno essere indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati parteciperanno collegialmente alla valutazione complessiva del profitto. Potranno, comunque, essere previste prove di esonero parziale relative ad uno o più moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Facoltà ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
5. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante ed eventuali prove d'esonero).
6. Gli appelli d'esame di ciascun insegnamento, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno due settimane.
7. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti per l'anno di iscrizione e gli anni precedenti nel rispetto delle eventuali propedeuticità previste nel piano di studi.
8. Per l'acquisizione dei CFU per ciascuna singola attività è necessario il superamento da parte dello studente della prova finale, secondo le modalità previste per ogni attività.
9. Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, inclusa quella relativa alle attività a scelta dello studente, che, indipendentemente dal numero di esami sostenuti per raggiungere il totale di indicato dal piano di studi, viene conteggiata comunque come un solo esame.
10. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
11. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame; qualora si tratti di prova scritta, dopo la correzione gli è consentito di prendere visione del proprio elaborato.
12. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode.
13. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento nel corso dello svolgimento delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Facoltà e comunque fino al momento che precede la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

15. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.

16. Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione giudicatrice, deve essere trasmesso dal Presidente della commissione alla Segreteria studenti competente entro tre giorni dalla data di espletamento dell'esame o di altra verifica del profitto.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.

2. Alla prova finale sono attribuiti i CFU indicati nel piano di studi allegato.

3. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Preside su proposta del Consiglio di Corso di Studi competente ed è composta da almeno sette componenti, di cui almeno cinque strutturati all'interno della Facoltà.

4. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Le modalità sono definite dal Regolamento Didattico di Facoltà. Per l'indirizzo in Servizio Sociale la tesi deve essere corredato da un progetto di intervento su una delle aree tematiche del servizio sociale di cui alla Legge n. 328/2000 e ss.mm.e ii.

5. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata alla durata individuale complessiva del percorso di studi.

6. A base della valutazione della prova finale la Commissione di Laurea dovrà assumere come criteri di riferimento i seguenti elementi:

a) media ponderata dei voti ottenuti nel corso di studi;

b) numero di lodi conseguite nel corso di studi;

c) partecipazione a programmi di studio internazionali e/o comunitari (a mero titolo di esempio: progetto Erasmus; Leonardo);

d) valutazione dell'elaborato di tesi e della discussione dello stesso in sede di Laurea.

7. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

8. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

9. Le modalità di organizzazione delle prove finali sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 15 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Corso di Studi rileva periodicamente la qualità dell'attività didattica svolta dai docenti, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti e da essi anonimamente compilati.

2. Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal Consiglio di Corso di Studi. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, oltre che del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di adeguate strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Facoltà, è presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica percepita per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 16 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio di Corso di Studi può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio, dell'Università dell'Aquila o di altra Università, è assicurato il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente in relazione al SSD ed ai contenuti del corso di cui si chiede il riconoscimento. Al fine di ottenere il riconoscimento è necessario che il corso si sia concluso con un esame e riporti una votazione finale. Il riconoscimento avverrà con le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studi e approvate dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà. È riconosciuta la possibilità per il Consiglio di Corso di Studi di procedere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

4. Il Consiglio di Corso di Studi può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 60 CFU.

5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può abbreviare la durata del Corso di Studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente è iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

7. Il Consiglio di Corso di Studi attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

8. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che abbia adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.

Art. 17 – Orientamento e tutorato

A) Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

- . attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;

- . attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che abbiano già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

- . attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

B) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 18 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

1. Possono essere definiti due tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi universitari” o “part-time”. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell’apposito Regolamento di Ateneo.
2. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 19 – Consiglio di Corso di Studio

Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studi costituito, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Facoltà, da tutti i docenti di ruolo impegnati nel Corso stesso, nonché da una rappresentanza studentesca stabilita secondo il regolamento di Ateneo.

Art. 20 –Entrata in vigore del Regolamento didattico del CL in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà.

PIANO DI STUDI A.A. 2011/2012**I ANNO COMUNE**

TAF	SSD	DISCIPLINA	
B	M-PED/03	DIDATTICA APPLICATA AL RECUPERO ALL’INSERIMENTO E ALL’INTEGRAZIONE	10
B	IUS/10	PROFILI NORMATIVI DEI PROCESSI FORMATIVI E SOCIO SANITARI	9
B	SPS/07	PIANIFICAZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE	10
C	M-PED/02	PEDAGOGIA DELLA COOPERAZIONE SOCIALE E INTERNAZIONALE	10
C	M-STO/06	STORIA DELLE RELIGIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALE	10
B	IUS/07	DIRITTO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE DEL LAVORO	6
		TIROCINIO	5
TOT			60

II ANNO – Assistente sociale specialista

TAF	SSD	Proposta nuova denominazione 2011/2012	CFU
C	MED/25	FONDAMENTI DI TERAPIA E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	10
B	SPS/07	ANALISI, PROMOZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI	5

B	SECS-P/10	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI	8
B	SECS-P/01	GESTIONE ECONOMICA DEI SERVIZI	6
		TIROCINIO	7
		A SCELTA	9
		PROVA FINALE	15
			60

II ANNO – Educatore professionale specialista

TAF	SSD	Proposta nuova denominazione	CFU
B	SPS/07	SPS/07 – SOCIOLOGIA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE	5
B	SECS-P/10	COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	8
B	M-PED/01	PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI	5
B	SECS-P/08	GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	6
B	M-PED/03	PEDAGOGIA DEL TERRITORIO E PROGETTAZIONE FORMATIVA	5
		TIROCINIO	7
		A SCELTA DELLO STUDENTE	9
		PROVA FINALE	15
			60